

BLU EXPRESS e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sono lieti di offrirvi una copertura assicurativa per i servizi prenotati sul sito web di BLU EXPRESS.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

- La polizza copre **tutta la durata del servizio** prenotato con BLU EXPRESS.
- L'assicurazione può essere acquistata per servizi di **durata massima di 31 giorni**.
- **Nessun limite di età** per l'acquisto della polizza.
- La polizza è riservata alle **persone residenti o domiciliate in Italia**.
- Copertura **fino a € 1.000** per persona in caso di **Annullamento**.
- **Assistenza Sanitaria 24h**.
- **Spese Mediche fino a € 1.500** per persona **in Italia**, **fino a € 150.000** per persona **all'estero**.
- **Fino a € 1.000 in Italia e fino a € 1.500 all'estero** in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del **Bagaglio**.

SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI^(*)

Garanzie	Massimali (fino a)	franchigia
Rinuncia al viaggio-Rimborso penale biglietteria aerea	€ 1.000,00	15%, con un minimo di € 10 per persona
Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Pagamento diretto spese ospedaliere	€ 1.500,00 Italia € 150.000,00 Mondo	NO
Pagamento spese mediche e farmaceutiche	€ 500,00 Italia € 2.500,00 Mondo	€ 25,00
Bagaglio ed effetti personali	€ 1.000,00 Italia € 1.500,00 Mondo	NO
Bagaglio - Massimale per oggetto	€ 150,00	NO
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio	€ 200,00	NO
Bagaglio - Massimale per Smartphones	€ 250,00	NO
Bagaglio - Massimale per Personal Computers	€ 500,00	NO

^(*) I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it

Per consultare le Condizioni di assicurazione integrali, prendi visione del seguente Fascicolo Informativo.

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“BLU-EXPRESS ALL-INCLUSIVE”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE "BLU-EXPRESS ALL-INCLUSIVE"

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AGA International S.A.**
- Sede Legale**
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 261.910.640.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 16.812.000. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 124.890.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 139,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE:

- ❖ **Condizioni di assicurazione:** per gli elementi di dettaglio si rinvia alle *Condizioni di Assicurazione* contenuti nel presente fascicolo.
- ❖ **Decorrenza - Scadenza - Operatività:** (si rinvia all'**art. 1** della *Normativa Comune*)
- ❖ **Validità territoriale** (si rinvia all'**art. 1** della *Normativa Comune*)
 - Mondo
- ❖ **Persone assicurabili** (si rinvia all'**art. 2** della *Normativa Comune*)
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone
 - domiciliate o residenti in Italia;
 - residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l'estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
- ❖ **Criteri di adesione – stipulazione - Validità** (si rinvia all'**art. 3** della *Normativa Comune*)
La polizza deve essere stipulata:
 - contestualmente alla prenotazione ed acquisto dei voli BLU-EXPRESS o, comunque, entro 48 ore. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Annullamento non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, fermo restando il premio assicurativo da corrispondere.;
 - aderendo al pacchetto assicurativo proposto con il pagamento del premio assicurativo relativo alla destinazione prescelta;
 La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.
- ❖ **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'**art. 4** della *Normativa Comune*)
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato AGA International S.A. – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio, al fine di :
 - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
 - prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

❖ **Esclusioni Comuni** : (si rinvia all'**art. 6** della *Normativa Comune*)

3. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed Esclusioni

BLU-EXPRESS ALL-INCLUSIVE

AVVERTENZA: Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto (si rinvia all'**art. 4** della "*Normativa Comune*").

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I



❖ VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in caso di urgenza
- Segnalazione di un medico specialista
- Rientro sanitario
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- rientro accompagnato di minori
- invio medicinali urgenti
- interprete a disposizione
- viaggio di un familiare
- spese di prolungamento soggiorno
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato
- invio messaggi urgenti
- protezione carte di credito
- reperimento di un legale ed anticipo cauzione
- rimborso spese telefoniche
- pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche
- rimborso spese mediche e/o farmaceutiche, per cure odontoiatriche

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI di cui agli artt. 1.2, 1.3 delle "Condizioni di Assicurazione".
- Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle "Condizioni di Assicurazione" sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
- **Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.**

❖ RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE BIGLIETTERIA AEREA

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite del massimale per persona, la penale per la rinuncia o la modifica del biglietto aereo applicata contrattualmente da BLU-EXPRESS, in conseguenza di accadimenti di cui all'art. 2.1 delle "Condizioni di Assicurazione".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI di cui agli artt. 2.2, 2.3 delle "Condizioni di Assicurazione".
- La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente all'acquisto del volo BLU-EXPRESS o, comunque, entro 48 ore. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Annullamento non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, fermo restando il premio assicurativo da corrispondere.
- La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

❖ BAGAGLIO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di € 1.000,00 per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e danneggiamento da parte del Vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 100,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI di cui agli artt. 3.2, 3.3 delle "Condizioni di Assicurazione".

4. Rivalsa

Diritto di rivalsa

Quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

5. Premi

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio è calcolato direttamente sul sito www.blu-express.com, sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnie ed è determinato da specifiche combinazioni.

6. Diritto di Recesso

Recesso

Quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

8. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

9. Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Regime Fiscale Al contratto sono applicate aliquote di imposta in funzione della garanzia e del massimale.

10. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

➤ **Per richieste di Assistenza** con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 437
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax +39 02 70630091

➤ **Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:**

AGINTERNATIONALS.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve trasmettere a mezzo raccomandata ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE gli originali dei documenti. Per le modalità si veda la Sezione 4 - In caso di Sinistro delle “Condizioni Di Assicurazione”.

11. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità
AGA INTERNATIONAL S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

12. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato
Non applicabile al presente contratto.

AGA INTERNATIONAL S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I



GLOSSARIO

- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:** il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la Società stessa.
- ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.
- BAGAGLIO:** l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.
- BIGLIETTO AEREO:** il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.
- CENTRALE OPERATIVA:** la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
- CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- DOMICILIO:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
- ESTERO:** tutto ciò che non rientra nella definizione Italia.
- EVENTO:** l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
- FAMILIARE:** il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
- FRANCHIGIA/SCOPERTO:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
- INFORTUNIO:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
- ITALIA:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
- MALATTIA:** l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
- MONDO:** i Paesi non compresi nelle definizioni di Italia.
- SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- TERZI:** qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".
- VIAGGIO:** il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di BLU-EXPRESS, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, se prenotato con BLU-EXPRESS. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nell'area geografica di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

BLU EXPRESS ALL-INCLUSIVE

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con se durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma" , contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l' Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

ESTERO: tutto ciò che non rientra nella definizione Italia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MONDO: i Paesi non compresi nelle definizioni di Italia.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di BLU-EXPRESS, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, se prenotato con BLU-EXPRESS. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nell'area geografica di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.

NORMATIVA COMUNE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative:

a) sono valide:

- per viaggi nel Mondo intero;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie;

b) decorrono e sono operative

- **Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea**

- dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;

- **Bagaglio; Assistenza in Viaggio e spese mediche**

- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in; non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi nel Comune di Residenza dell'Assicurato;
- relativamente alla garanzia "Bagaglio - acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo alla fine del volo di andata, con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto.
- non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell' Assicurato.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

2. Persone assicurabili

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone

- domiciliate o residenti in Italia;
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l'estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Criteri di adesione – stipulazione - Validità

La polizza deve essere stipulata:

- contestualmente alla prenotazione ed acquisto dei voli BLU-EXPRESS;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto con il pagamento del premio assicurativo relativo alla destinazione prescelta;

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

4. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato AGA International S.A. – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio, al fine di :

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamenti, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

8. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

9. In caso di sinistro

L'assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

10. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea / Bagaglio

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

	PER VIAGGI IN	
	ITALIA	ESTERO
a) consulenza medica telefonica , servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell'Assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare;	SI	SI
b) invio di un medico in caso di urgenza . Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;	SI	NO
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	NO	SI
d) trasporto - rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;	SI	SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell'Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e/o i compagni di viaggio siano assicurati;	SI fino a €1.000,00	SI fino a €1.000,00
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI
g) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI
h) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio;	NO	SI, fino a €700,00
i) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo ed a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R	SI SI	SI SI
k) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	SI SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento	SI SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per e- vento
l) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;	SI	SI
m) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.	SI	SI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN	
	ITALIA	ESTERO
n) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI, fino a € 500,00	SI, fino a € 1.250,00
o) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	SI	SI
p) protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	NO	SI
q) reperimento di un legale ed anticipo cauzione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese.	NO	SI fino a €1.000,00
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;	NO	SI fino a €5.000,00
r) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.	NO	SI fino a € 250,00

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :	
	ITALIA	ESTERO
CON PAGAMENTO DIRETTO ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede :		
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo indicato, fino a:	fino a € 1.500,00 € 100 al giorno (max. € 1.250)	fino a € 150.000,00 € 100 al giorno (max. € 1.250)
Nessun rimborso è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.		
A RIMBORSO Fermo restando il massimale complessivo assicurato previsto al precedente punto 1, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione:		
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;	fino a € 500,00	fino a € 2.500,00
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), soccorso e ricerca in mare e montagna; Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato.	fino a €500,00	fino a € 5.000,00
4) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute, al rientro (entro 30 giorni) per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.	fino a € 500,00	fino a € 500,00

1.2 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

Sono escluse dall'assicurazione:

- a) le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- b) le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche
- c) le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato
- d) le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

1.2.2 Esclusioni Mediche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
 - b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
 - c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
 - d) cure riabilitative;
 - e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi e terapeutici;
 - f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
 - g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - h) espunti e/o trapianti di organi;
 - i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
 - m) le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato;

1.3 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

1.3.1 Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f) L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.3.2 Spese mediche

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" :

- a) anche più volte nel corso del viaggio;
- b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE BIGLIETTERIA AEREA

2.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 1.000,00 per persona, la penale (compresi supplemento carburante e tasse aeroportuali non rimborsabili, escluse le tasse aeroportuali rimborsabili) per la rinuncia o la modifica del biglietto aereo applicata contrattualmente da BLU-EXPRESS in conseguenza di:

- a. malattia improvvisa, (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico,
- b. patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c. intolleranza alle vaccinazioni;
- d. infortunio o decesso

dell'assicurato, di un familiare, del socio o contitolare dell'azienda dell'assicurato o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);

- a. danni materiali all'abitazione a seguito di avverse condizioni meteorologiche o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- b. licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- c. convocazione a servizio militare/civile;
- d. convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori;

- e. nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- f. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio

purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

2.2 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a. infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento, sempreché non sia stata certificata da un medico l'abilità a viaggiare;
- b. patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
- c. motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/f

2.3 CRITERI DI LIQUIDAZIONE E SCOPERTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento o di modifica applicata da BLU-EXPRESS:

- a. fino ad un massimo di € 1.000,00 per persona
- b. nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- c. riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- d. senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del titolare dell'azienda/studio associato;
- e. senza scoperto per il rimborso delle spese di modifica prenotazione;
- f. con lo scoperto del 15%, con un minimo in ogni caso di € 10,00, in tutti gli altri casi.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

2.4 VALIDITÀ

2.4.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente all'acquisto del volo BLU-EXPRESS o, comunque, entro 48 ore. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Annullamento non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, fermo restando il premio assicurativo da corrispondere.

2.4.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

3. BAGAGLIO

3.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di € 1.000,00 in Italia e € 1.500,00 all'estero per persona e per periodo assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

- furto
- incendio
- rapina
- scippo
- mancata riconsegna e danneggiamento da parte del Vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 100,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

3.2 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:

- a. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b. verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- c. verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- d. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono, inoltre, esclusi:

- e. i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori).

3.3 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- a. nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. In Italia e € 1.500,00 all'estero L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- b. con il limite massimo:
- c. per oggetto di € 150,00;
- d. considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- e. per Smartphones o Telefono Mobile fino a € 250,00
- f. per Personal Computers fino a € 500,00
- g. in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- h. successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4. IN CASO DI SINISTRO

4.1 VIAGGIO SICURO

4.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo:

- a. dati anagrafici;
- b. numero del certificato assicurativo BLU-EXPRESS;
- c. recapito temporaneo;
- d. recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.
- e. dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- f. tipo di intervento richiesto.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

■ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24, tutto l'anno
Tel. + 39 0226 609 437
Via Ampère 30 – 20131 MILANO – Fax 0270630091

4.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per il rimborso delle spese preventivamente autorizzate, l'assicurato deve inoltrare la richiesta ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro fornendo:

- a. dati anagrafici;
- b. numero del certificato assicurativo BLU-EXPRESS ;
- c. numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l'autorizzazione;
- d. documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
- e. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- f. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

4.2 RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE BIGLIETTERIA AEREA

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con BLU-EXPRESS, deve dare avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a. dati anagrafici e recapito;
 - b. numero del certificato assicurativo BLU-EXPRESS;
 - c. documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- anche successivamente:
- d. documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - e. conferma di prenotazione di BLU-EXPRESS;
 - f. lettera/email di penale rilasciata dal vettore;
 - g. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - h. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

4.3 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

4.3.1 in caso di ritardata riconsegna o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo o manomissione del contenuto:

- a. dati anagrafici e recapito;
- b. numero del certificato assicurativo BLU-EXPRESS;
- c. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- d. biglietto aereo e ticket del bagaglio (in copia);
- e. risposta del Vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza
- f. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore;
- g. scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale
- h. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- i. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

4.3.2 in caso di furto, scippo, rapina, incendio:

- a. dati anagrafici e recapito;
- b. numero del certificato assicurativo BLU-EXPRESS;
- c. denuncia in originale presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- d. per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- e. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- f. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AGA INTERNATIONAL S. A .
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AGA International S.A.**

Sede Legale

37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.



Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it.